

R.G. 3426/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Claudia Frosini	Presidente
dott.ssa Adriana Forastiere	Giudice Relatore
dott. Valerio Bello	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3426/2018 pendente tra

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;

RECLAMANTE

E

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;

RECLAMATO

Avverso l'ordinanza con cui il Giudice del Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.


OSSERVA

Si premette, quanto alla tecnica motivazionale della presente ordinanza, come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano di recente affermato che "Nel

processo civile [...] non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti" (Sent. SSUU nr 642/2015).

Ciò detto, per la ricostruzione dei fatti di causa, e delle ragioni di diritto sottese alla controversia, può farsi rimando agli atti introduttivi del presente giudizio di reclamo.

In estrema sintesi, parte reclamante ha affidato il reclamo ai seguenti motivi: l'avvenuto preavviso della segnalazione; l'inapplicabilità al caso di specie degli artt. 125 co. 3 TUB e del codice deontologico di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia; la legittimità sostanziale della segnalazione, avvenuta in presenza dei presupposti di legge in quanto: a) il protratto inadempimento del cliente, nonostante le lettere di sollecito provenienti dalla banca, era sintomatico dell'impossibilità dello stesso di far fronte alla esposizione debitoria; b) dalla scheda estratta dalla Centrale rischi relativa ai mesi di marzo e aprile 2018, il Fabiani risultava beneficiario di altri affidamenti con eccedenza dell' "utilizzato" rispetto all' "accordato"; l'assenza di *periculum in mora*.

Si è costituito , contestando le doglianze di parte reclamante e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Il reclamo è infondato, e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Va osservato, in primo luogo, che - diversamente da quanto affermato da parte reclamante - l'obbligo di comunicazione preventiva della segnalazione sussiste anche per i soggetti cui non si applicano l'art 125 del TUB (credito al consumo) e il codice deontologico, perché discende dal principio generale di buona fede, al quale ciascun contraente è tenuto in base all'art. 1375 c.c. nella fase esecutiva del contratto. Ne consegue che, nel caso di specie, è del tutto irrilevante che l'art. 125 TUB (secondo quanto dedotto dalla difesa della banca) non preveda per il soggetto non consumatore uno specifico obbligo di informativa preventiva da parte della banca circa la segnalazione alla C.R.; così come è del tutto irrilevante che l'obbligo imposto dall'art 4 co. 7 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia" è escluso per i sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici - in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia - secondo quanto stabilito nel punto n. 6 del preambolo dello stesso Codice Deontologico (Cfr. Tribunale di Brindisi, 15/05/2018).

In applicazione del principio di buona fede, prima di dar corso alla segnalazione alla Centrale Rischi, l'istituto bancario è tenuto ad accertarsi che il cliente sia stato preventivamente informato del recesso dal contratto e dell'imminente segnalazione, e soprattutto che sia stato messo per tempo in condizione di ripianare l'esposizione debitoria onorando il suo debito onde evitare la segnalazione.

Nel caso di specie, pur potendosi presumere come avvenuto il preavviso di segnalazione, non risulta raggiunta la prova che, a fronte di un modesto sconfinamento, la banca abbia effettivamente posto il cliente in grado di sanare lo stesso. In particolare, non vi è prova dell'invio/ricezione delle lettere di sollecito - che il cliente afferma di non avere mai ricevuto - e, quindi, dell'instaurazione di un contraddittorio con il cliente, che avrebbe posto in grado quest'ultimo di estinguere la propria posizione debitoria ovvero di formulare proposte al fine di estinguere il debito anche attraverso il pagamento dilazionato in più rate ovvero, ancora, di contestare l'importo del credito. Sotto il profilo sostanziale, quindi, il modesto sconfinamento, tollerato dalla banca, non può ritenersi da solo sufficiente a rendere legittima la segnalazione a sofferenza.

Ed invero, la segnalazione, nel caso di specie, non risulta essere stata preceduta da quella attenta e penetrante istruttoria volta alla corretta valutazione della

complessiva situazione finanziaria ai fini dell'accertamento del presupposto richiesto dalla circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e succ. agg. per la legittimità della segnalazione.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, l'istituto di credito ha l'obbligo di compiere una approfondita valutazione prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza, ossia tale per cui appaiano sussistere rilevanti difficoltà di recuperarlo (cfr. Trib Firenze, 9.1.2019, n. 42; in tale pronuncia si afferma, inoltre, il principio secondo cui le sofferenze devono essere segnalate se riferite a finanziamenti concessi per almeno € 30.000.00, così interpretando il Tribunale di Firenze quanto disposto nel cap. II, sez 2 par 5 della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia in tema di "soglie di segnalazione").

Al riguardo, quindi, devono essere condivise le argomentazioni del giudice di prime cure sulla mancanza nel caso concreto della prova di un rigoroso e completo accertamento, da effettuarsi ex ante e non ex post, della complessiva situazione finanziaria del cliente, ai fini della corretta valutazione dell'esistenza del presupposto per la segnalazione "a sofferenza", individuato come è noto dalla giurisprudenza in una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza; essendo irrilevante il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento, in specie se il credito è contestato.

È onere della banca, invero, provare l'adempimento del proprio obbligo legale e quindi la corretta valutazione della complessiva situazione finanziaria del proprio debitore e come è giunta al riscontro di quella situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, prima di effettuare la segnalazione a sofferenza.

Ebbene, nel caso di specie, la banca non ha fornito la prova che la situazione di lieve sconfinamento del cliente corrispondeva a uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria dello stesso, idonea ad intralciare il recupero del credito, non potendo fondare la correttezza della propria valutazione

sulla mancanza di offerte di pagamento a fronte dei solleciti, della cui ricezione da parte del cliente non vi è prova.

Inoltre, a fronte delle contestazioni sul credito del cliente, in particolar modo quelle relative all'esistenza di un contratto di apertura di credito, la banca non ha prodotto tale contratto. La conseguente presumibile esistenza di un'apertura di credito non conclusa in forma scritta – dunque, senza pattuizione puntuale del tasso di interesse, non rinvenibile nel contratto di conto corrente in atti – allo stato, pur nei limiti della cognizione sommaria che caratterizza questa fase cautelare, lascia presumere che il debito, in applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 TUB, non coincida con quello esposto dalla banca.

Quanto, infine, al *periculum in mora*, va osservato che il pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario, può essere facilmente desunto da indici presuntivi, in quanto la segnalazione di un soggetto quale cattivo pagatore gli preclude automaticamente l'accesso al credito ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario (cfr. nel senso che il *periculum* è da ritenersi *in re ipsa*, da ultimo, Trib. Torino 6 giugno 2019; cfr. anche Trib. Roma, 27/01/2017). Al rigetto del reclamo segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.:

- rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2020.

Il Presidente

dott.ssa Claudia Frosini

